

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010**  
 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Anotato Dikastirio tis Kyriakis Dimokratias — Repubblica di Cipro) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Proforon

(Causa C-570/08) <sup>(1)</sup>

*(Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Art. 2, n. 8 — Organo responsabile delle procedure di ricorso che non ha carattere giurisdizionale — Annullamento della decisione dell'autorità aggiudicatrice di accettare un'offerta — Possibilità per l'autorità aggiudicatrice di proporre ricorso contro tale annullamento dinanzi ad un organo giurisdizionale)*

(2010/C 346/12)

Lingua processuale: il greco

#### Giudice del rinvio

Anotato Dikastirio Kyprou

#### Parti

Ricorrente: Symvoulio Apochetefseon Lefkosias

Convenuta: Anatheoritiki Archi Proforon

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Anotato Dikastirio Kyprou (Cipro) — Interpretazione dell'art. 2, n. 8, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Diritto di un'autorità aggiudicatrice di presentare un ricorso giurisdizionale contro le decisioni di un organo responsabile, ai sensi di tale disposizione, non avente natura giurisdizionale

#### Dispositivo

L'art. 2, n. 8, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretato nel senso che non crea, a carico degli Stati membri, l'obbligo di prevedere, anche a favore delle autorità aggiudicatrici, un mezzo di ricorso a carattere giurisdizionale contro le decisioni degli organi di base non aventi natura giurisdizionale, responsabili delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Tuttavia, tale disposizione non impedisce agli Stati membri di prevedere eventualmente, nei loro rispettivi ordinamenti giuridici, un tale mezzo di ricorso a favore delle autorità aggiudicatrici.

<sup>(1)</sup> GU C 55 del 7.3.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010**  
 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

(Causa C-16/09) <sup>(1)</sup>

*[Previdenza sociale — Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 — Prestazioni familiari — Norme «anticumulo» — Art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71 — Art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 — Figli che risiedono in uno Stato membro insieme con la madre, legittimata a percepire le prestazioni familiari in tale paese, ed il padre dei quali, esercente un'attività lavorativa in Svizzera e legittimato, in teoria, a percepire prestazioni familiari dello stesso tipo a norma della legislazione svizzera, si astiene dal richiedere l'erogazione di tali prestazioni]*

(2010/C 346/13)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

#### Parti nella causa principale

Ricorrente: Gudrun Schwemmer

Convenuta: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 76, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nonché dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1), come modificati — Determinazione dello Stato tenuto a concedere prestazioni familiari — Norme anticumulo — Figli residenti in uno Stato membro con la madre che soddisfa le condizioni per ivi percepire gli assegni familiari, ed il padre dei quali, domiciliato in Svizzera e legittimato a ricevere gli assegni familiari dello stesso tipo in forza della normativa elvetica, si astiene intenzionalmente dal richiedere tali assegni al fine di danneggiare la moglie divorziata — Kindergeld

#### Dispositivo

L'art. 76 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e l'art. 10 del regolamento (CEE)